

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 2

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA,
DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI e ZANCAN

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo
stato delle carceri italiane e sulle condizioni dei detenuti

ONOREVOLI SENATORI. – È noto a tutti il grave stato di degrado in cui versano le carceri italiane e le connesse insostenibili condizioni di vita dei detenuti. In particolare negli ultimi tempi, si sono susseguite numerose denunce, inchieste e testimonianze che hanno documentato lo stato delle carceri italiane: fatiscenti, sovraffollate, invivibili per chi vi si trova recluso nonché, per l'intero personale amministrativo e di custodia. I maggiori segnali di allarme giungono proprio in seguito all'osservazione delle condizioni di vita dei detenuti, tra i quali cresce il numero dei suicidi e dei casi di autolesionismo.

È proprio per valutare l'esatta entità di tali episodi, capire e, per quanto possibile, provvedere alla rimozione delle cause che li hanno determinati, che nasce l'esigenza di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

A tal fine, con l'articolo 1 della presente proposta, si provvede ad istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da venti senatori, alla quale viene assegnato il compito di accertare lo stato delle strutture penitenziarie italiane, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed assistenziali della popolazione carceraria.

Obiettivo dell'indagine è proprio quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di sicurezza e di lavoro non solo dei detenuti, bensì di tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno delle carceri. Sarà quindi compito della Commissione di inchiesta accertare:

la qualità della vita in carcere per valutare le reali possibilità di fruizione degli spazi fisici, individuali e collettivi, a disposizione dei detenuti, nonché, le condizioni di igiene dei luoghi di detenzione, ed ancora, le particolari tutele necessarie per le detenute-madri e la prole con loro convivente all'interno delle carceri. Ugualmente utile sarà accertare le reali possibilità di fruizione da parte dei detenuti di attività culturali e sportive quali strumenti indispensabili per la loro crescita personale orientata all'integrazione sociale;

le condizioni sanitarie dei detenuti, al fine di valutare lo stato qualitativo e quantitativo delle dotazioni strumentali esistenti all'interno delle carceri, il livello professionale del personale medico e paramedico addetto, ed ancora, il livello di attenzione dedicato a particolari patologie, quali l'AIDS e l'immunodeficienza acquisita. Le indagini dovranno essere altresì rivolte ad accertare lo stato dei detenuti tossicodipendenti ed il loro trattamento;

le possibilità di sviluppo di opportunità lavorative per i detenuti, siano esse interne o esterne al carcere, al fine di garantire una reale opportunità di risocializzazione; il grado di fattibilità di un eventuale intervento orientato all'istituzione di un difensore civico dei detenuti quale garante del rispetto

della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione carceraria, nonché, dei diritti inviolabili dei detenuti stessi.

Al fine di rendere l'attività della Commissione in grado di apportare un reale contributo per la soluzione delle gravi disfunzioni del sistema carcerario italiano, viene stabilito dall'articolo 1, comma 2, che su tutti gli aspetti oggetto della propria indagine la Commissione di inchiesta potrà proporre gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti più opportuni.

La Commissione di inchiesta procederà alle indagini e agli esami di propria competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria (articolo 3), potrà inoltre richiedere atti e documenti anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale relativo all'obbligo del segreto, a meno che, per ragioni di natura istruttoria, l'Autorità giudiziaria ritenga di non poter derogare al segreto (articolo 4).

L'articolo 5 prevede l'obbligo del rispetto della segretezza sui componenti della Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.

L'articolo 6 provvede a regolare l'organizzazione interna della Commissione, ed infine, con l'articolo 7 viene stabilito che la Commissione dovrà portare a termine i propri lavori entro un anno dalla data del suo insediamento. Scaduto il suo mandato, la Commissione avrà sessanta giorni di tempo per presentare al Senato una relazione conclusiva dei propri lavori.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sullo stato delle carceri italiane e sulle condizioni della popolazione carceraria, con riferimento ai detenuti ed al personale operante all'interno degli istituti penitenziari. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) lo stato delle strutture penitenziarie e del loro adattamento al modificarsi delle esigenze socio-assistenziali della popolazione carceraria, con particolare riferimento allo stato di conservazione e mantenimento in efficienza delle strutture stesse, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei detenuti e del personale addetto, nonché delle condizioni generali di sicurezza degli impianti;

b) la qualità della vita in carcere, con particolare riferimento:

1) allo spazio fisico, individuale e collettivo, di cui ogni detenuto usufruisce;

2) alle condizioni di igiene dei luoghi di detenzione;

3) alle necessarie tutele poste in essere a favore delle detenute madri e dei loro figli con loro conviventi all'interno delle strutture carcerarie;

4) alla qualità del sistema di alimentazione all'interno delle carceri, attuando un accurato monitoraggio sugli sprechi in questo settore al fine di verificare l'esatta incidenza e diffusione del fenomeno, individuando, secondo le compatibilità finanziarie, quegli in-

terventi organizzativi, strutturali, tecnologici e, se necessario normativi, che possono gradualmente ridurlo;

5) alle possibilità di fruizione da parte dei detenuti di attività sportive e culturali, quale strumento di autentica crescita morale e spirituale, nonché di tutte quelle attività utili all'integrazione sociale dei detenuti;

c) le condizioni sanitarie dei detenuti, al fine di verificare:

1) il livello di qualificazione professionale del personale medico e para-medico che presta la propria opera negli istituti penitenziari;

2) lo stato qualitativo-quantitativo delle dotazioni strumentali, nonché l'ammmodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, finalizzato, ove possibile, all'incentivazione di centri diagnostico-terapeutici;

3) lo stato dei detenuti tossicodipendenti e le azioni intraprese per il trattamento della tossicodipendenza in carcere, rivolgendo particolare attenzione al trattamento intramurale dell'immunodeficienza acquisita, tanto sotto il profilo dell'assistenza medica direttamente assicurata dall'Amministrazione, quanto dal punto di vista del coordinamento con il territorio, attraverso più stretti rapporti con le strutture sanitarie pubbliche, nonché mediante l'adozione di tabelle vittuarie che contemplino le specifiche esigenze di tipo proteico-vitaminico di tali soggetti;

4) la possibilità di allestimento in carcere di reparti, o comunque di ambiti sanitari in grado di fronteggiare le esigenze degli ammalati di AIDS conclamata per i quali è previsto l'obbligo di detenzione;

5) le ragioni della sempre più diffusa pratica dell'autolesionismo;

d) le reali possibilità per i detenuti di poter sviluppare opportunità lavorative sia all'interno che all'esterno delle strutture carcerarie, anche mediante apposite convenzioni con soggetti specializzati in grado di garan-

tire una riqualificazione professionale orientata al reinserimento sociale dei detenuti;

e) la fattibilità di un eventuale intervento orientato all'istituzione di un difensore civico dei detenuti quale garante del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione carceraria, nonché, dei diritti inviolabili dei detenuti stessi.

2. La Commissione, presenta al Senato della Repubblica, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti e i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente deliberazione.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti nel procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

